

CLUST-ER INNOVAZIONE NEI SERVIZI

Regolamento relativo alle modalità di presentazione ed approvazione della domanda di adesione all'Associazione

Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della domanda di adesione da parte di organizzazioni che vogliono aderire all'Associazione, nonché le modalità con cui la domanda è sottoposta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea per la relativa deliberazione. Il regolamento è sviluppato in attuazione di quanto disposto dall'art. 6.1 dello Statuto

1. Tipologie di Socio

Si riporta l'estratto dell'articolo 5.4 in cui viene specificato quali organizzazioni possono essere socie dell'Associazione:

- a)** Università ed Enti di diritto pubblico, che partecipano alle attività dell'Associazione solo attraverso propri laboratori e centri per l'innovazione appartenenti alla Rete Alta Tecnologia ed accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR 762/2014. In tal caso potranno versare tante quote di iscrizione una tantum e quote associative annuali quanti sono i laboratori partecipanti, ed eserciteranno altrettanti diritti di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria.
- b)** i laboratori e centri per l'innovazione appartenenti alla Rete Alta Tecnologia ed accreditati dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della DGR 762/2014, dotati di personalità giuridica;
- c)** organismi di ricerca non ancora accreditati ma che si impegnano ad ottenere l'accreditamento ai sensi della DGR 762/2014 entro un anno dall'ammissione come Soci;
- d)** imprese in forma singola, incluse start-up innovative;
- e)** consorzi, reti, cluster o altre forme aggregative tra imprese;
- f)** Fondazioni ITS ed enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna con esperienza nella formazione terziaria non universitaria;
- g)** altri enti ed istituzioni attivi nel campo dell'innovazione nell'ambito del tema Innovazione nei Servizi.

2. Modalità di presentazione della domanda di adesione

Possono assumere la qualità di socio i soggetti pubblici e privati, indicati nell'art. 5 dello Statuto, che abbiano requisiti idonei a contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione come indicato nell'Art. 4 dello Statuto. La valutazione è rimessa in prima istanza a una valutazione del Consiglio Direttivo e in seconda istanza all'Assemblea, che dovrà deliberare, tenendo conto dell'apporto che il nuovo socio potrà fornire per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il soggetto giuridico che intende aderire all'Associazione deve presentare domanda di adesione in forma scritta, inviandola a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'Associazione clust-er.innoservizi@legalmail.it . La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico, con firma olografa o con firma digitale.

L'invio della domanda di adesione si divide in tre step

STEP 1 : compilazione del seguente GOOGLE FORM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRR449LgR7ivUHnAvB6_OnsZM_DWeY8Cczp86Q1BGP_ZugFA/viewform?usp=sf_link

STEP 2 : colloquio conoscitivo di approfondimento con il Clust-ER Manager

STEP 3 Invio documentazione mezzo PEC a Clust-ER.innoservizi@legalmail.it. Tutta la documentazione deve essere intestata e compilata dal Legale Rappresentante e, se ci fosse un delegato, si deve allegare delega. La PEC deve contenere le seguenti informazioni:

- Condizioni di associazione e privacy policy firmate
- Statuto (è possibile fornire il link dal quale è scaricabile)
- Visura camerale
- Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante
- Descrizione del profilo e dell'ambito di operatività del soggetto richiedente (sono accettate anche presentazioni standard e brochure dettagliate)
- Logo dell'organizzazione in alta risoluzione

4. Modalità di approvazione della domanda di adesione

Ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto, la deliberazione in merito all'accettazione o meno della domanda di adesione compete all'Assemblea, sentito il parere, non vincolante, del Consiglio Direttivo. L'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di adesione è inviato dal Presidente ai soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea, secondo le modalità previste all'art. 10 dello Statuto.

Per ognuno dei richiedenti deve essere riportato il parere del Consiglio Direttivo in merito all'eventuale approvazione o meno della domanda, e deve essere resa disponibile ai soci la documentazione inviata dai richiedenti, anche attraverso una apposita repository online.

Per la formulazione del parere del Consiglio Direttivo, qualora non vi siano riunioni programmate in tempo utile prima della convocazione dell'Assemblea, il Presidente può avviare una consultazione per le vie brevi tra i membri del Consiglio Direttivo, anche a mezzo posta elettronica.

Ai sensi dell'art. 10.11 dello Statuto, l'approvazione della domanda di adesione è deliberata a maggioranza dei presenti.

5. Comunicazione esito della domanda

I soggetti richiedenti sono informati dell'esito della domanda con comunicazione a mezzo PEC inviata da parte del Presidente. In caso di ammissione, tale comunicazione contiene anche le indicazioni relative al versamento della quota una tantum di iscrizione e della quota associativa annuale, che il nuovo socio è tenuto a perfezionare entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione per rendere effettiva l'adesione. Per i soci la cui ammissione viene deliberata successivamente al 1 ottobre di ogni anno, il versamento della quota associativa annuale effettuato all'atto dell'ammissione ha validità anche per l'anno successivo.

La qualità di Socio si acquisisce dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte dell'Assemblea e di versamento della quota di iscrizione una tantum

6. Quote associative

Le quote sono approvate ogni anno con votazione in Assemblea. Quelle in vigore sono le seguenti:

- 1.000 Euro di quota associativa (ridotti a 500 Euro per le piccole imprese)
- 500 Euro di quota annuale (ridotti a 250 Euro per le piccole imprese)
- 250 Euro di quota annuale per gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e per le cooperative iscritte nell'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

7. Disposizioni transitorie

Nel periodo che intercorre dalla costituzione dell'Associazione fino alla nomina del Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà deliberare in merito all'ammissione del nuovo socio anche senza il parere preventivo del Consiglio Direttivo.

8. Rinvio allo Statuto

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Associazione.